

29 DIC. 2009
M. TOCCA



21 DIC. 2009
Prot. n. 3049

30 NOV. 2009
299227E

*Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO, altresì, l'articolo 26 del decreto-legge di cui al capoverso precedente;

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, a decorrere dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 è aumentato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

Con decorrenza dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, l'Inps è autorizzato ad erogare, a favore dei lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il trattamento medesimo nella misura complessiva dell'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, fino a concorrenza delle risorse finanziarie all'uopo stanziare.

Nelle ipotesi di insufficienza delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, ai fini dell'accesso al beneficio dell'incremento del trattamento, l'Inps tiene conto dell'ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà, la cui data è riportata nei decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.

Art. 3

Gli oneri per l'integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per la quota di cui al precedente articolo 1, pari al 20% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro per l'anno 2010, sono posti a carico delle risorse per l'anno 2009 e per l'anno 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui l'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.




Art. 4

L'importo delle risorse già destinate con la delibera CIPE di cui all'articolo precedente agli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2009 e 2010 è conseguentemente ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Resta, tuttavia, ferma la percentuale complessiva delle risorse da destinarsi, secondo i criteri indicati nella medesima delibera, alle Regioni del Centro-Nord e alle Regioni del Mezzogiorno.

In applicazione del disposto di cui al comma precedente, rimane ferma la percentuale delle risorse finanziarie destinate rispettivamente al Centro-Nord ed al Mezzogiorno per gli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2009 e 2010 a valere sulle risorse stanziare per la medesima finalità dalla citata delibera CIPE.

Art. 5

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, come individuati dall'articolo 1, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto ad effettuare il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi al fine di garantire l'erogazione del beneficio nell'ambito dei predetti limiti e a controllare i flussi di spesa relativi alla quota del trattamento di integrazione salariale posta a carico della risorse finanziarie di cui al medesimo articolo 1, dandone riscontro al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.




48295 -

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17 NOV. 2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
e presso il Ministero della Solidarietà Sociale
Preso d'atto.....22/04.....
Roma, li02-12-09.....
Il Dirigente dell'Ufficio Centrale del Bilancio

